



*Prefettura di Milano*  
*Alle Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Lombardia*

Al Sig. Sindaco del Comune di  
BINASCO (MI)

Al Sig. Sindaco del Comune di  
CESANO BOSCONI (MI)

Alla Dott.ssa Anna Maria BRUNO  
c/o Comune di  
BINASCO (MI)

Oggetto: Convenzione di segreteria tra i Comuni di Binasco e Cesano Boscone (MI). Proroga e modifica dell'Ente Capo convenzione.

**DECRETO N. 165 IN DATA 9 SETTEMBRE 2019**

**IL PREFETTO**

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, in materia di convenzioni di segreteria;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia

*Email: alboregionelombardia@interno.it*



# *Prefettura di Milano*

*Alle Segreterie Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;

- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

RICHIAMATO il decreto n. 345 in data 30.09.2014 con il quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe II<sup>^</sup>, tra i Comuni di Binasco e Cesano Boscone (MI) la cui scadenza risulta stabilita alla data del 30.09.2019;

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Anna Maria Bruno;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 21 in data 29.07.2019 del Comune di Binasco (MI), di classe III<sup>^</sup>, n. 25 in data 23.07.2019 del Comune di Cesano Boscone (MI), di classe II<sup>^</sup>, con le quali gli Enti hanno deliberato:

- di prorogare la convenzione di segreteria per un periodo di 5 anni e, pertanto, fino al 30.09.2024;
- di individuare il Capo convenzione nel Comune di Cesano Boscone (MI), approvandone il nuovo testo convenzionale;

VISTO il patto convenzionale sottoscritto dai Sindaci in data 02.09.2019;

RITENUTO dover prendere atto della proroga della predetta sede di segreteria convenzionata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP. ;

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 - Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;



# *Prefettura di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali*

*Sezione Regionale Lombardia*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

## DECRETA

Di prendere atto della modifica del Comune Capo convenzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Binasco/Cesano Boscone (MI) che, a far data dal 01.10.2019, risulta essere il Comune di Cesano Boscone (MI), di classe II<sup>^</sup>, anziché il Comune di Binasco (MI).

Di prendere atto della **proroga** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **Cesano Boscone/Binasco (MI)**, **dal 01.10.2019 al 30.09.2024**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Cesano Boscone (MI), di classe II<sup>^</sup>, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe II<sup>^</sup>, alle condizioni stabilite nel patto convenzionale sottoscritto dai Sindaci in data 02.09.2019 e approvato con le deliberazioni consiliari in premessa richiamate.

La **dott.ssa Anna Maria Bruno** resta confermata nella titolarità della predetta Sede di segreteria convenzionata.

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto Vicario  
(Garsia)

MS